

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1956

(29^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di una seconda Sezione presso il tribunale di Monza » (1005-B) (D'iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE Pag. 358

« Norme relative alle attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1048) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore 358, 359
ROMANO 358, 359
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 358, 359

« Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano » (1119-B) (D'iniziativa dei senatori Cornaggia Medici ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

PRESIDENTE, relatore 356

« Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di Tri-

bunale promossi alla Corte di appello » (1256) (Approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 357

« Modificazioni all'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 » (1339) (D'iniziativa del deputato Amatucci) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 355, 356
PANNULLO, relatore 356

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemmi, Franza, Gavina, Marzola, Monni, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Leone, Magliano e Spalino sono sostituiti rispettivamente dai senatori Roffi, Artiaco e Sartori.

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Moro e il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Amatucci: « Modificazioni all'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 » (1339) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Amatucci: « Modificazioni all'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è così modificato:

« Dei componenti effettivi, cinque devono essere presidente del Tribunale supremo delle acque pubbliche o primi presidenti di Corte di appello o presidenti di sezioni di Cassazione, due procuratori generali di Corte d'appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato ed uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrati requirenti di grado equiparato ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è così modificato:

« La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa ».

PANNULLO, *relatore*. Secondo l'ordinamento giudiziario fanno parte del Consiglio superiore della magistratura un certo numero di antichi terzi gradi e alcuni Consiglieri di cassazione e gradi equiparati. Non si fa alcun cenno del presidente del tribunale supremo delle acque, che prima era un terzo grado, quindi equiparato ad un presidente di Sezione della Corte di cassazione. Per vicende particolari questa carica è passata dal terzo al secondo grado e quindi è sorto il dubbio se il presidente del Tribunale supremo delle acque possa continuare ad appartenere come membro al Consiglio superiore della magistratura.

Le perplessità pare siano dipese dal fatto che c'è stato un precedente, quello di Pellegrini, il quale non condivise il parere del primo presidente della Cassazione, Ferrara, il quale riteneva che non potesse continuare a far parte del Consiglio superiore della magistratura. Però a questo proposito debbo dire che in precedenza c'era già stato un altro presidente del Tribunale delle acque, ma allora era di terzo grado, che fu per molto tempo direttore generali degli affari civili e che continuò a

far parte del Consiglio superiore della magistratura. Non si vede pertanto la ragione per la quale non possa continuare a farne parte anche questo alto magistrato, soltanto perchè dal terzo grado è passato al secondo: ciò dovrebbe anzi conferire maggiore prestigio e decoro alla sua funzione.

Si deve tener conto, poi, in modo speciale, trascurando tanti altri elementi e considerazioni che hanno pure il loro valore, che secondo la legge del 1951 non esistono più gradi ma soltanto incarichi conferiti, e tra questi incarichi possono essere conferiti precisamente quello di procuratore generale, di primo presidente della Cassazione e di presidente del Tribunale supremo delle acque. È pertanto fuori discussione che quest'ultimo faccia parte dell'Ordine giudiziario e che svolga una vera e propria funzione giurisdizionale ordinaria, come ha stabilito anche la Cassazione a sezioni unite con una sua recente sentenza.

In sostanza si tratta soltanto di una competenza per materia, niente altro che questo; quindi il presidente del Tribunale supremo delle acque deve continuare a far parte del Consiglio superiore della magistratura. Secondo il disegno di legge in esame deve essere membro di diritto, così come membro di diritto è il procuratore generale della Cassazione.

Ritengo pertanto che la Commissione possa dare con tutta tranquillità il suo voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cornaggia Medici ed altri:

« **Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano** » (1119-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Cornaggia Medici ed

altri: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera sulle quali riferirò io stesso brevemente.

La competente Commissione della Camera ha modificato il provvedimento già da noi approvato fissando la decorrenza del contributo dall'esercizio 1955-56 invece che dal 1956-57. In sostanza il contributo è sempre di 10 milioni per cinque anni, solo che il primo anno di decorrenza è il 1955-56 anziché il 1956-57.

La stessa Commissione della Camera ha poi stabilito di aumentare il contributo per l'esercizio 1955-56 portandolo dai 5 milioni attuali ai 10 milioni, per cui, di fronte ai 50 milioni che noi avevamo approvato con decorrenza successiva, ora ne vengono concessi 45 con decorrenza più immediata.

Queste, in breve, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo da noi approvato e che non incidono nella sostanza del provvedimento; per cui a me non resta altro che raccomandare l'approvazione del disegno di legge per la concessione di questo contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano che, per unanime parere, anche del Governo già riscontrammo essere una istituzione benemerita che occorre potenziare.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

È prorogata per la durata di anni quattro, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-1957, la concessione del contributo a favore dell'Associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » con sede in Milano, Palazzo di giustizia.

Il contributo è fissato nella misura di lire 10.000.000 annue, a partire dall'esercizio finanziario 1955-56.

(È approvato).

Art. 2.

All'aumento di lire 5.000.000 dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 600 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, di cui all'articolo 1, si provvede, per l'esercizio medesimo, mediante pari riduzione del capitolo n. 531 del suddetto stato di previsione.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di Tribunale promossi alla Corte di appello » (1256).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'articolo 1 della legge 18 luglio 1949, n. 452, e alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, fino al 30 giugno 1957, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

Riferirò io stesso su questo provvedimento.

Si tratta di una questione molto semplice.

Nelle provincie di Trento e di Bolzano vi sono magistrati i quali non conoscono molto bene l'italiano. Ora, dato che dopo la loro promozione non potrebbero più restare nelle loro sedi dovendo trasferirsi ad esercitare la loro funzione altrove, per ovviare a questo inconveniente della scarsa conoscenza della lingua italiana, con legge 27 dicembre 1945, n. 93, fu consentito di trattenerne ulteriormente i magistrati di appello che a quella data esercitavano le funzioni di magistrato di Tribunale, nella stessa sede e nelle stesse funzioni fino al 30 giugno 1955.

Con il disegno di legge in esame si vuole appunto prorogare questa facoltà, mantenendo ulteriormente quei magistrati con il grado superiore nelle stesse funzioni del grado inferiore. Ritengo pertanto che questo disegno di legge possa essere senz'altro approvato dalla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione e metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(*E' approvato*).

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi: « Istituzione di una seconda Sezione presso il Tribunale di Monza » (1005-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Buzzelli e Stucchi: « Istituzione di una seconda sezione presso il tribunale di Monza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera, sulle quali debbo anzitutto rilevare che contengono una delega al Governo. Perciò chiedo, insieme ai senatori Artiaco, Sartori Cemmi e Monni che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea, a norma della Costituzione e dell'articolo 26 del nostro Regolamento.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme relative alle attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1048).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative alle attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge che illustro io stesso brevemente, avendone già altra volta la Commissione fatto appello di esame preliminare.

In sostanza, con il provvedimento sottoposto al nostro esame si vuole trasferire dalla competenza del magistrato alla competenza dei cancellieri e segretari giudiziari la funzione di controfirmare alcuni registri. C'è solo una disposizione che ha un certo rilievo ed è quella dell'articolo 8 per cui il Pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorietà che, per legge, devono essere formati davanti a lui.

ROMANO. Per quanto riguarda gli atti notori, a mio parere sarebbe necessario che il giuramento si prestasse davanti al magistrato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il testo del disegno di legge non contiene modifiche di particolare rilievo all'ordinamento attuale; consiste semplicemente in un alleggerimento del lavoro materiale ora spettante a certi magistrati, come la vidimazione di alcuni registri, che può essere fatta dal capo dell'ufficio o comunque da un funzionario della cancelleria.

È vero che l'articolo 8 con la sua dizione fa una certa impressione, ma è anche vero che l'Ordinamento attuale ha valore soltanto sulla carta; ciascuno degli onorevoli senatori qui presenti ha maggiore esperienza della mia e quindi conosce il modo in cui, per esempio, avviene in pratica la ricerca dei testimoni per gli atti notori e cioè racimolandoli sulle scale delle Preture!

Col nuovo sistema il Pretore può tenere per sè quegli atti che rivestono una particolare importanza, delegando invece per gli altri un cancelliere, ed io credo che la certezza della presenza di un funzionario della cancelleria sia di maggiore garanzia che non l'ipotetica presenza di un magistrato. D'altra parte è chiaro che il Pretore risponde sempre della delega che ha dato.

ROMANO. Mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo punto: siccome in tutto il testo del provvedimento si afferma il principio del trasferimento al cancelliere di certe funzioni di carattere d'ordine, all'articolo 5 si potrebbe stabilire una volta per sempre che d'ora in avanti la vidimazione dei registri è delegata al cancelliere, poichè praticamente avverrà che il pretore userà sempre della facoltà di delega.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo 5 suona così: « Il Pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'articolo 20 del decreto 9 luglio 1929, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Il senatore Romano dice: anzichè prevedere una eventuale delega di volta in volta, perchè non si stabilisce che la vidimazione dei registri è d'ora in avanti delegata al cancelliere? Ora, io vorrei osservare che per quanto riguarda lo stato civile sussiste una responsabilità diretta della Magistratura e dell'ufficio del pubblico ministero; perciò mi pare consono a questo stato di fatto il principio che il Pretore abbia la potestà di delegare ma che la delega non escluda la sua iniziale responsabilità.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli uf-

ficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all'articolo 7, numero 4, della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti, sono legalizzate dal Capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato da lui delegato.

Il Pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'articolo 7, numero 5, lettera a) della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il Pretore può delegare un cancelliere della Pretura per tutte le legalizzazioni attribuite alla sua competenza.

Il Procuratore della Repubblica può delegare un segretario della Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'articolo 7, numero 5, lettera c) della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

(È approvato).

Art. 2.

I registri di cancelleria, previsti dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, modificato dal decreto 17 ottobre 1950, n. 856, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio:

dal dirigente la cancelleria della Pretura, se si tratta dei registri di cancelleria dell'Ufficio di conciliazione;

dal dirigente la cancelleria del Tribunale, se si tratta dei registri di cancelleria della Pretura, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 10 e 11 dell'articolo 29 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che sono numerati e vidimati dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica;

dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria del Tribunale;

dal dirigente la segreteria della Procura generale della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di appello;

dal dirigente la segreteria della Procura generale della Corte di cassazione, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di cassazione.

Il numero dei mezzi fogli, di cui è composto il registro, deve essere notato, in tutte lettere, nell'ultimo di essi.

(È approvato).

Art. 3.

Negli uffici giudiziari, aventi un numero rilevante di affari, il dirigente la cancelleria può disporre la divisione in più volumi dei registri indicati nell'articolo 33 del decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

(È approvato).

Art. 4.

I registri, che gli ufficiali giudiziari devono tenere a norma della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono numerati e vidimati, prima di essere posti in uso, dal dirigente la cancelleria presso l'ufficio giudiziario cui essi sono addetti; quelli degli uscieri di conciliazione dal dirigente la cancelleria della Pretura.

(È approvato).

Art. 5.

Il Pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la vidimazione dei registri dello stato civile di cui all'articolo 20 del decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

(È approvato).

Art. 6.

I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni relative alle statistiche giudiziarie.

Essi appongono il proprio visto sui prospetti e le tavole statistiche dopo la sottoscrizione del funzionario di cancelleria o segreteria, che li ha compilati.

Se i prospetti e le tavole sono compilati dal dirigente, questi li sottoscrive, facendo menzione della sua qualità.

(È approvato).

Art. 7.

Il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria liquida le indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre davanti all'Autorità giudiziaria presso la quale è addetto, emettendo i relativi ordini di pagamento.

Gli ordini di pagamento, relativi ad indennità diverse da quelle di cui al precedente comma, sono emessi dai dirigenti le cancellerie o segreterie giudiziarie in esecuzione di apposito provvedimento dell'Autorità giudiziaria competente. Se, però, tali ordini riguardano magistrati, essi devono essere emessi dal Capo dell'ufficio giudiziario, al quale i magistrati stessi sono addetti.

(È approvato).

Art. 8.

Il Pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorietà, che per legge devono essere formati davanti a lui.

(È approvato).

Art. 9.

La direzione dell'ufficio del casellario giudiziale spetta al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore della Repubblica. Resta salva la competenza del Procuratore della Repubblica per le controversie concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 610 del Codice di procedura penale.

Le richieste dei certificati del casellario giudiziale debbono essere fatte al dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, territorialmente competente ai sensi dell'articolo 23 del decreto 18 giugno 1931, n. 778.

Il dirigente dell'anzidetta segreteria legalizza le firme dei dipendenti funzionari, appo-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)29^a SEDUTA (2 febbraio 1956)

ste sui certificati del casellario giudiziale. Se la firma sia stata apposta dallo stesso dirigente, essa è legalizzata dal Procuratore della Repubblica o da un sostituto da lui delegato.

(È approvato).

Durante la precedente seduta nella quale discutemmo di questo disegno di legge, convenimmo che il titolo di esso avrebbe dovuto essere modificato nel senso di sostituire alla dizione « Norme relative alle attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie », l'altra « Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Se nessuno ha obiezioni da fare, metto ai voti il titolo del disegno di legge nella nuova dizione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari